

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

Dr.ssa Manuela PALVARINI	Presidente e g. rel.
Dr.ssa Flaminia D'ANGELO	Giudice
Dr.ssa Ida CARNEVALE	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

a carico della società RISTORANTE DEL LAGO S.a.s. di Cerrato Antonino & C. (P.IVA 02747820120), con sede legale in Gavirate (VA), via al Lago 82, e del socio accomandatario CERRATO ANTONINO (C.F. CRRNNN73H15I438K), in accoglimento del ricorso presentato in data 15.10.2019 ai sensi degli artt. 6 e 15 l. f. da BUHAJ Lutf (C.F. BHJLTF92E09Z100H), rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bordone e Mario Lotti del Foro di Varese, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Varese, via Robbioni 39, come da procura in atti,

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Sussistono i presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento della resistente e infatti:

- il Tribunale di Varese è territorialmente competente trovandosi la sede principale ed effettiva dell'impresa nel suo circondario ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 e 9 l. f. non ricorrendo elementi per localizzarla in luogo diverso;
- la ricorrente è legittimata alla presentazione del ricorso *ex art.* 15 l. f. per vantare nei confronti della resistente un credito da lavoro di oltre € 30.000,00 portato dalle sentenze n. 172/2016 e n. 192/2017 emesse da questo Tribunale
- i resistenti sono stati messi nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa e, regolarmente citati a comparire all'udienza fissata *ex art.* 15 l. f., non sono comparsi e non hanno depositato né memoria difensiva né la documentazione di cui erano stati onerati;
- la società resistente *per tabulas* esercita (o ha esercitato) un'attività commerciale, non ha provato, come era suo precipuo onere fare *ex art.* 1 l. f., di non essere un soggetto fallibile *ergo* non ha provato il possesso congiunto dei requisiti di cui alle lett. a), b) e c) della



disposizione citata e ha debiti scaduti e non pagati di importo superiore a euro 30.000,00 *ex* art. 15 ultimo comma l. f. e, infatti, in tale senso, valga e basti rilevare che, oltre al credito azionato dal ricorrente, dal certificato acquisito dall'ufficio in data 22.10.2019 emergono debiti scaduti e non pagati (né rateizzati) per oltre € 180.000,00;

- lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava dalla cessazione di fatto dell'attività risultante dalla relata di notifica tentata in data 24.10.2019 presso la sede legale e dall'infruttuosità del pignoramento mobiliare tentato nel luglio 2017;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 9*bis*, 15 e 16 del R. D. 16 marzo 1942 n. 267, come modificati dal D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 e dal D. Lgs. 169/2007,

DICHIARA

Il fallimento della società RISTORANTE DEL LAGO S.a.s. di Cerrato Antonino & C. (P.IVA 02747820120), con sede legale in Gavirate (VA), via al Lago 82, e del socio accomandatario CERRATO ANTONINO (C.F. CRRNNN73H15I438K);

Delega alla procedura il Giudice dr.ssa Manuela PALVARINI.

Nomina curatore il dott. Luisetti Lorenzo, iscritto nell'albo di Varese, invitandolo a provvedere, valga sottolinearlo, entro due giorni, al deposito delle dichiarazioni di cui all'art. 35, commi 1 e 4 bis, del d. lgs. 159/2011 modificato con d. lgs. 54/2018 (onerando la cancelleria di segnalare l'omesso o tardivo deposito della stessa per quanto di competenza) ed, entro dieci giorni, al deposito del proprio indirizzo di posta elettronica certificata per l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

Ordina alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni, ove non vi abbia già provveduto a norma dell'art.14 l. f.;

Stabilisce il giorno 13/05/2020 ore 09:30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto giudice delegato, che avrà luogo nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale, invitando sin d'ora il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 102 l. f. almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del Comitato dei Creditori;

Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso o nella disponibilità della fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori per trasmettere, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 l. f., le domande di insinuazione, le quali andranno sottoscritte, anche personalmente, dalla parte e formate ai



sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni;

Invita il curatore a redigere il progetto di stato passivo e a depositarlo in cancelleria almeno quindici giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo, trasmettendone una copia ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di insinuazione.

Autorizza la prenotazione a debito della presente sentenza e degli atti necessari alla comunicazione e pubblicazione della stessa e la sua notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge ai sensi dell'art. 17 l. f..

Così deciso in Varese il 03/12/2019.

Il Presidente

Dr.ssa Manuela PALVARINI

